

5.3.1.1 MISURE INTESE A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E DEI PRODOTTI AGRICOLI

MISURA 132 SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI CHE PARTECIPANO AI SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE

Riferimento normativo

Articolo 20, comma c), lettera ii) e Articolo 32 del Reg. (CE) 1698/2005

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Il sistema agricolo molisano è caratterizzato da una insufficiente partecipazione delle imprese ai sistemi di qualità riconosciuti. Nelle aree rurali con sistemi produttivi più dinamici e competitivi tale debolezza si traduce in un insufficiente sviluppo di filiere agroalimentari di qualità nei settori dell'orticoltura, del vitivinicolo, del dell'oleicolo-oleario, del lattiera caseario e delle carni. Tale problematica è presente su l'intero territorio regionale, diversificato più per singola filiera che per area. Per questo motivo si rende necessario concepire un intervento in grado di porre la componente agricola delle differenti filiere agro-alimentari regionali nella condizione di poter non solo produrre ma anche certificare le proprie produzioni di qualità. E' quindi necessario favorire la partecipazione diretta degli agricoltori molisani a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario e nazionale. La differenziazione e la qualificazione della produzione consentono, infatti, di portare la competitività su un piano diverso da quello che fa riferimento ai soli costi di produzione e, dunque, di ottenere prezzi più elevati per le produzioni regionali, e rappresentano un modo per fidelizzare il consumatore, consolidando la domanda rivolta ai produttori molisani. Va anche sottolineato che indirettamente la qualificazione delle produzioni mira a rafforzare il sistema produttivo agricolo nei suoi rapporti con gli anelli della filiera posti a valle del settore, ed in particolare con la distribuzione organizzata, aumentando il potere di mercato delle aziende e l'integrazione di filiera.

Obiettivi e collegamento con le strategie dell'Asse

La Misura è direttamente correlata all'obiettivo specifico "Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e forestali", favorendo la partecipazione degli imprenditori agricoli ai sistemi di qualità. Tale partecipazione potrà altresì favorire le relazioni lungo le filiere agro-alimentari ed in particolare tra componente agricola e agro-industriale. Essa pertanto agisce indirettamente sull'obiettivo specifico relativo alla "Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione lungo le filiere".

Inoltre la misura interviene indirettamente nel raggiungimento dell'obiettivo specifico relativo al "Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni" in quanto favorisce la diffusione ed il rafforzamento delle produzioni di qualità regionali che rappresentano un volano per l'attrattività turistica dei territori di produzione e contribuiscono alla rivitalizzazione di micro-filiera produttive a livello locale.

Obiettivi specifici

- Aumentare la qualità delle produzioni al di là degli standard commerciali del prodotto relativi a sanità pubblica, salute e benessere degli animali o salvaguardia dell'ambiente;
- Garantire la tracciabilità dei prodotti;
- Incentivare la diffusione dei sistemi di qualità riconosciuti;
- Accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari.

Descrizione della misura

La misura prevede l'erogazione di un incentivo annuo il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi che sono legati alla partecipazione ai sistemi di qualità.

Per "costi fissi" si intendono i costi sostenuti per l'accesso al sistema di qualità alimentare e che riguardano il contributo annuale di partecipazione allo stesso, ivi incluse le spese sostenute per i controlli richiesti per verificare l'ottemperanza con le specifiche del sistema.

Il sostegno è concesso soltanto nel caso in cui la partecipazione ai sistemi di qualità ammessi all'aiuto sia assicurata per un periodo minimo di tre anni consecutivi.

Il sostegno è concesso solo per prodotti agricoli destinati al consumo umano e soltanto se il prodotto sia stato ufficialmente riconosciuto, secondo i sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario di seguito elencati.

1) sistemi di qualità comunitari:

- denominazioni d'origine DOP e IGP (regolamento CE n. 510/06)
- denominazioni vini a DOCG e DOC (regolamento (CE) n. 1493/99 titolo VI)
- metodo di produzione biologico (regolamento CEE n. 2092/91)

Prodotti ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006, di seguito indicati:

- Caciocavallo Silano DOP Reg. (CE) n.1263/1996 (GUCE L.163 del 02.07.1996);
- Salamini italiani alla cacciatora DOP Reg. (CE) n.1778 (GUCE L.240 del 08.09.01);
- Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP Reg. (CE) n.134/98 (GUCE L.240 del 08.09.01);

Prodotti enologici (VQPRD) di cui al Titolo VI del Reg. (CE) 1493/99 riconosciuti ai sensi della Legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova Disciplina delle denominazioni d'origine" e del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini, di seguito indicati:

- Biferno DOC DM 26.04.1983 (GU n.269 del 30.09.1983)
- Molise DOC DM 04.11.1995 (GU n.281 del 01.12.1995)
- Pentro di Isernia DOC DPR del 17 maggio 1983(GU n.26 del 26.01.1984)

2) sistemi di qualità nazionali approvati dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e regionali notificati alla Commissione Europea che rispettano le condizioni previste dall'art. 22 paragrafo 2 del Reg. (CE) n.1974/2006:

I vini a Indicazione Geografica Tipica (IGT) pur non essendo compresi nei vini V.Q.P.R.D. e quindi regolamentati dalla disciplina comunitaria, in ambito nazionale hanno una precisa classificazione come previsto dalla Legge 164 del 10 febbraio 1992 e del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 "Regolamento recante disciplina del

procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini", di seguito elencati:

Oscosco Terre degli Osci IGT DM del 4 novembre 1995

Rotae IGT DM 04.11.1995 (GU n.281 del 01.12.1995)

Caratteristiche del sistema:

Specificità del prodotto: La specificità di tali vini deriva dall'adozione di un disciplinare di produzione che va a indicare oltre alla zona di produzione, gli obblighi relativi alle varietà da utilizzare, ai sistemi di coltivazione, alle rese massime, sia in termini di quantitativi di uva per ettaro, che di percentuale di vino finito ottenibile.

Disciplinari di produzione vincolati e verificati: Tali vini devono essere pertanto prodotti rispettando un preciso disciplinare di produzione, approvato con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste a seguito di un'istruttoria effettuata dal "Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani".

Sistema aperto a tutti i produttori: Tutti i produttori che siano nelle condizioni di produrre secondo le regole dettate dai disciplinari di produzione, possono accedere a rivendicare ad IGT i propri vini.

Sistema trasparente e tracciabilità: Tenuto conto della specificità del sistema normativo del settore vitivinicolo in generale, e nello specifico delle norme relative alla possibilità di rivendicazione dei vini ad IGT, si può garantire la tracciabilità dei prodotti. Infatti, all'obbligo cui è tenuto ciascun viticoltore di dichiarare in maniera analitica la superficie vitata condotta, iscrivendola al Potenziale viticolo della Regione Molise, si aggiunge per i vini ad IGT l'obbligo di iscrizione delle vigne in appositi Elenchi (vedi D.M. 27.03.2001, Accordo Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2002, D.M. 28.12.2006, DGR 1578/2006). L'iscrizione dei vigneti ai suddetti Elenchi viene effettuata su richiesta del produttore che si impegna al rispetto di quanto previsto negli specifici disciplinari di produzione.

Rispondenza agli sbocchi di mercato: Relativamente agli sbocchi di mercato, i vini ad IGT, con una produzione regionale di circa 60.0000 ettolitri (rispetto ai vini DOC la cui produzione regionale si attesta a circa 40.000 ettolitri) (dati CCAA), non presentano problemi di collocazione sul mercato in quanto le produzioni, quantitativamente modeste, hanno avuto una accoglienza molto positiva dal mercato.

Indicazioni delle autorità ufficiali responsabili della supervisione del funzionamento del sistema di qualità e descrizione dell'organizzazione della supervisione

Produzioni biologiche

Per il Regolamento n. 2092/91 ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 17 marzo 1995 n.220 l'autorità preposta al controllo è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Presso il suddetto ministero è istituito il Comitato di valutazione degli organismi di controllo che esprime pareri in merito all'adozione dei provvedimenti di

autorizzazione degli organismi di controllo che sono autorizzati con Decreto del Ministero e svolgono il controllo sulle attività della produzione agricola ottenuta secondo il metodo dell'agricoltura biologica.

La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalle regioni.

Gli organismi autorizzati effettuano i controlli secondo un piano predisposto annualmente dall'organismo stesso, e rilascia la relativa certificazione a seguito di esito favorevole delle ispezioni.

Produzioni DOP IGP,

Per il Regolamento n. 510/92 i produttori delle D.O.P. o I.G.P riuniti in Comitati promotori o Associazioni che rappresentino la maggioranza, segnalano al MIPAAF l'organismo che hanno scelto per il controllo della propria D.O.P., I.G.P. Il MIPAAF verifica che l'organismo scelto abbia i requisiti di conformità necessari a svolgere la funzione di controllo e gli richiede il dispositivo di controllo sulla produzione della D.O.P., I.G.P. Il MIPAAF esamina il dispositivo di controllo e si accerta che sia idoneo a garantire la verifica del rispetto del disciplinare. Se il dispositivo di controllo risulta soddisfacente, il Ministero autorizza l'organismo di controllo con apposito Decreto. In riferimento all'attività di controllo di ciascuna denominazione, la procedura tecnica da seguire, che comprende tutto il segmento produttivo fino all'immissione al consumo, deve prevedere, tra l'altro, secondo la nota ministeriale (del 04/08/1998), accertamenti relativi al controllo: dell'origine della materia prima, della sua quantità e qualità e della metodologia di trasformazione.

Il riferimento normativo è il decreto 29 maggio 1998 che individua le procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi privati in materia di D.O.P ed I.G.P.

Organismi di controllo

IS.ME.CERT Caciocavallo Silano DOP

I.N.E.Q salamini italiani alla cacciatora DOP

Parco Tecnologico Agroalimentare -Umbria- Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP

Vini a denominazione di origine

Per i vini a denominazione d'origine (Regolamento CE n. 1493/99 titolo VI) i Consorzi di tutela -o un altro organismo- su incarico del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali effettuano

L'attività di controllo prevista dal DM 29 maggio 2001 ed assicurano venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione. I controlli sulle produzioni D.O.P. o I.G.P sono effettuati da organismi di certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

Vini IGT

Il controllo del rispetto dei requisiti del disciplinare viene effettuato dalle Camere di Commercio responsabili della tenuta degli Elenchi delle vigne a IGT, dove i produttori sono tenuti a dichiarare le superfici nella fase di denuncia annuale della produzione delle uve e di rivendicazione delle produzioni dei vini.

La vigilanza è effettuata anche dal Mipaf attraverso l'Ispettorato Centrale per la Qualità.

Gli Elenchi costituiscono pertanto la base per le successive verifiche da parte della competente C.C.I.A.A..

I controlli sulle produzioni che rientrano nei sistemi di qualità elencati, sono effettuati da organismi di certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie e nazionali.

Gli Agricoltori Biologici che accedono ai benefici previsti dalla misura 214 azione 2 "introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica sono esclusi dalla presente misura. La Regione Assicurerà un controllo ex ante per evitare sovrapposizioni.

Localizzazione

La misura sarà applicata sull'intero territorio regionale per le produzioni biologiche ed i sistemi di qualità nazionali, per le demoniazioni di origine in base alle limitazioni territoriali previste dai singoli riconoscimenti.

Beneficiari

Imprenditori agricoli che partecipano ai sistemi di qualità riconosciuti

Condizioni di ammissibilità

Le imprese agricole per partecipare alla presente misura dovranno essere assoggettate ai sistemi di controllo come previsto dai sistemi di qualità ammessi all'aiuto.

Il PSR escluderà ogni possibile sovrapposizione con l'articolo 69 del regolamento (CE) 1782/2003 come meglio precisato al capitolo 10.

Entità e intensità dell'aiuto

L'aiuto erogato ai sensi della presente misura copre il 100% delle spese ammissibili, fino ad un importo massimo pari a 3.000 euro per azienda. Il sostegno viene concesso per un periodo massimo di 5 anni.

Tipologie di spese ammesse

Sono finanziati i costi fissi, ovvero quelli sostenuti per l'accesso e la partecipazione ai sistemi di qualità, comprese i costi di certificazione e le spese per i controlli e le analisi finalizzati alle verifiche di conformità del sistema.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

La Misura è funzionalmente correlata alla strategia regionale di sviluppo di progetti di filiera che comportano un utilizzo integrato e sinergico di più Misure, coinvolgendo più tipologie di soggetti beneficiari. Ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (CE) 73/2009 per il settore dell'olio d'oliva è concesso un premio in senso lato per l'iscrizione al sistema dei controlli pertanto il settore oleicolo è escluso dalla misura 132 sia per le DOP, IGP sia per il biologico.

Modalità attuative

L'attivazione della misura sarà effettuata mediante bandi pubblici specificamente riferiti alle tipologie di beneficiari suddette; i bandi saranno impostati per consentire agli interessati la possibilità di presentare un'unica domanda di aiuto per accedere simultaneamente al sostegno di "pacchetti" di misure tra loro integrate, così strutturati:

- a) Per giovani imprenditori al primo insediamento
 - misura 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione";
 - misura 112 "Insediamento dei giovani agricoltori";
 - misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza";
 - misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole";

- misura 132 “Sostegno ad agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare” (solo per imprese in possesso degli specifici criteri di ammissibilità);
- b) per imprenditori agricoli
 - misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza”;
 - misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”;
 - misura 132 “Sostegno ad agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare” (solo per imprese in possesso degli specifici criteri di ammissibilità)

La partecipazione ai bandi, nell'ipotesi di richiesta contestuale di accesso al sostegno di più misure del PSR, prevede la presentazione delle informazioni e della documentazione occorrente per il supporto dell'iter istruttorio di ciascuna domanda di aiuto.

Controlli

Le imprese agricole per beneficiare del sostegno erogato dalla presente Misura dovranno essere assoggettate ai sistemi di controllo previsti nell'ambito dei sistemi di qualità ammessi all'aiuto. Per il sistema delle produzioni biologiche inoltre, le aziende dovranno essere iscritte all'albo regionale degli operatori biologici.

Descrizione delle operazioni in corso

Non presenti.

Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni (QCMV)

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Realizzazione	Numero delle aziende agricole che partecipano ai sistemi di qualità	667
Risultato	Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti (000.euro)	13.300
Impatto	Crescita economica (variazione valore aggiunto in Meuro)	1,41
	Produttività del lavoro (variazione di VA/ULU in Meuro)	1655